REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Prismi S.p.A.
Via Pietrasanta, 14 – 20141 Milano
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e IVA n. 03162550366

R.E.A. MI – 2088568
Capitale Sociale: Euro 21.490.325,00
Riserve: Euro 2.000.625,84

* * *

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"PRISMI 5,5% 2022-2024 fino ad un ammontare massimo pari a Euro 2.000.000,00(duemilioni/00)"
CODICE ISIN: IT0005499246

1. Prestito Obbligazionario e Obbligazioni rappresentative dello stesso

1.1. Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario

Il presente regolamento (di seguito, il "Regolamento" o il "Regolamento delle Obbligazioni") disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato multi-tranches (di seguito, il "Prestito Obbligazionario"), di ammontare nominale massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) (di seguito, l'"Ammontare Nominale Complessivo"), emesso da Prismi S.p.A. (di seguito, l'"Emittente").

1.2. Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario è rappresentato da massime n. 200 obbligazioni emesse aisensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ. (di seguito, ciascuna, un'"Obbligazione" e, collettivamente, le "Obbligazioni"), interamente liberate ed aventi un valore nominale unitario di Euro 10.000 (diecimila/00) cadauna (di seguito, il "Valore Nominale Unitario") in taglio non frazionabile.

1.3. Emissione delle Obbligazioni

L'Emittente potrà emettere, entro il 28 settembre 2022, a valere sul PrestitoObbligazionario e nei limiti dell'Ammontare Massimo Complessivo, più tranche di Obbligazioni fungibili tra loro, soggette alle previsioni del presente Regolamento.

Successivamente all'emissione della prima tranche di Obbligazioni, l'Emittente provvederà di volta in volta a informare gli Obbligazionisti circa le emissioni di successive Obbligazioni secondo le modalità previste all'Articolo 9 (Comunicazioni).

1.4. Delibera di emissione del Prestito Obbligazionario

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 13 giugno 2022, con verbale a rogito Notaio Dott.ssa Adele Cesaro (rep. n. 7382, racc. n. 3916) ed è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 17 giugno 2022.

2. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni

2.1. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge e sono detenute in tale forma per conto degli Obbligazionisti, fino al rimborso o all'annullamento delle stesse, presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento Congiunto.

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di Intermediari Aderenti e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi da tali Intermediari Aderenti presso Monte Titoli, in conformità con quanto previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del Testo Unico della Finanza.

La titolarità delle Obbligazioni risulterà dai registri contabili ai sensi delle previsioni dell'articolo 83-quater del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento Congiunto. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio dellacertificazione di cui all'art. 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza, e della relativa normativa di attuazione.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del Testo Unico della Finanza ed all'articolo 34-ter, comma 1, lettera (b) del Regolamento Emittenti, in quanto destinate alla sottoscrizione di soli Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni non sono destinate alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

2.2. Restrizioni alla libera trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere esclusivamente trasferite a soggetti che siano Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paesenel quale la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni, direttamente o indirettamente, non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, collettivamente, gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque

consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, negli Altri Paesi o a soggetti che siano o agiscano per conto o a beneficio di United States Persons o a cui non possano essere vendute, trasferite o consegnate ai sensi della normativa applicabile.

Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni potrà avere corso solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

3. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate dell'Emittente e le obbligazioni di pagamento da esse derivanti saranno in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate non garantite e non subordinate, presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittentené di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

Le Obbligazioni emesse non saranno soggette a rating.

4. Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, a decorrere dalla relativa Data di Emissione (di seguito, la "Data di Godimento") (inclusa) sino al 28 luglio 2023 (inclusa) al tasso annuale lordo fisso pari al 5% (cinque per cento) mentre dal 28 luglio 2023 (esclusa) e sino al 28 luglio 2024 (di seguito, la "**Datadi Scadenza**") (esclusa) (di seguito, gli "**Interessi**") al tasso annuale lordo fisso pari al 5,5% (sei per cento) (di seguito, il "**Tasso di Interesse**").

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in materia di rimborso anticipato delle Obbligazioni a favore dell'Emittente, il pagamento degli Interessi sarà effettuato in via posticipata con periodicità mensile, in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento (come di seguito definita).

L'importo di ciascuna cedola mensile di Interessi da corrispondere ad ogni Data di Pagamento con riferimento a ciascuna Obbligazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse e poi moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi, sulla base del divisore 360 giorni/anno.

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla Data di Scadenza.

Con riferimento al Primo Periodo di Interessi, la relativa cedola – da corrispondersi in corrispondenza della prima Data di Pagamento – sarà calcolata dall'Agente di Calcolo applicando il Tasso di Interesse al numero di giorni intercorrenti nel Primo Periodo di Interessi, sulla base del divisore 360 giorni/anno, e sarà definitiva, conclusiva e vincolante

nei confronti degli Obbligazionisti ai cui sarà comunicata secondo le modalità previste all'Articolo 9 (Comunicazioni).

Qualora una Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data, senza che ciò comporti il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi.

5. Rimborso, ammontare e modalità

5.1. Rimborso del Prestito Obbligazionario

Fatto salvo quanto altrimenti previsto nel Regolamento, il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari e, dunque, al 100% (cento per cento) del Valore Nominale Unitario di ciascuna Obbligazione, alle seguenti date (ciascuna, la "Data di Pagamento") e con le seguenti rate di rimborso (ciascuna, la "Rata di Rimborso"), secondo quanto previsto dal piano di ammortamento sotto descritto (il "Piano di Ammortamento").

Data di Pagamento	**Percentuale di rimborso (su Valore Nominale 10.000)**	**Rate di Rimborso**	**Valore Nominale residuo per singola obbligazione**	**Interessi**
28/07/23			4.200,00 €	
28/08/23	2,76%	276,00 €	3.924,00 €	19,89 €
28/09/23	3,43%	343,00 €	3.581,00 €	18,58 €
28/10/23	3,45%	345,00 €	3.236,00 €	16,41 €
28/11/23	3,46%	346,00 €	2.890,00 €	15,33 €
28/12/23	3,47%	347,00 €	2.543,00 €	13,25 €
28/01/24	3,48%	348,00 €	2.195,00 €	12,04 €
28/02/24	3,49%	349,00 €	1.846,00 €	10,40 €
28/03/24	3,51%	351,00 €	1.495,00 €	8,18 €
28/04/24	3,52%	352,00 €	1.143,00 €	7,08 €
28/05/24	3,54%	354,00 €	789,00 €	5,24 €
28/06/24	3,55%	355,00 €	434,00 €	3,74 €
28/07/2024 (Data di Scadenza)	4,34%	434,00 €	€	1,99 €

5.2. Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)

L'Emittente avrà la facoltà, in una o più occasioni, di procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte delle Obbligazioni in circolazione in corrispondenza di qualsiasi data, a decorrere dalla Data di Pagamento che cade il 28 febbraio 2023 (l'"Opzione Call").

L'esercizio del predetto diritto potrà avvenire mediante apposita comunicazione agli Obbligazionisti pubblicata secondo quanto previsto dal successivo Articolo 9 (Comunicazioni)almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima della relativa data in cui l'Emittente intende procedere al rimborso anticipato.

La richiesta di cui al precedente capoverso dovrà altresì indicare l'importo nominale delle Obbligazioni per le quali l'Emittente esercita l'Opzione Call.

Le Obbligazioni saranno rimborsate ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale Unitario, unitamente agli Interessi maturati e non ancora corrisposti, senza penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

I calcoli e le determinazioni degli importi dovuti dall'Emittente saranno effettuati dall'Emittente stesso sulla base del divisore 360 giorni/anno e saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

6. Calcoli e pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

Tutti i pagamenti dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento saranno effettuati dall'Emittente attraverso l'Agente dei Pagamenti per il tramite degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

L'Emittente si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alla sostituzione dell'Agente dei Pagamenti e/o dell'Agente di Calcolo. In tal caso, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (Comunicazioni).

7. Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

8. Evento Rilevante e rimedi

8.1. Mancato pagamento

Il mancato pagamento alle scadenze previste dal Regolamento di qualsiasi importo dovuto dall'Emittente ai sensi delle Obbligazioni a titolo di Interessi e/o a titolo di rimborso del capitale costituisce un evento rilevante (l'"Evento Rilevante"), salvo che il mancato pagamento sia effettuato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui lo stesso è divenuto esigibile.

8.2. Rimedi a tutela degli Obbligazionisti

Al verificarsi dell'Evento Rilevante, gli Obbligazionisti potranno richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata dagli Obbligazionisti in una comunicazione, validamente inviata all'Emittente ai sensi del successivo Articolo 9 (Comunicazioni), contenente la richiesta di rimborso anticipato, fermo restando che tale data non potrà cadere prima di 3 (tre) mesi dalla ricezione da parte dell'Emittente della

comunicazione stessa. Il rimborso avverrà alla pari (e quindi ad un importo pari al Valore Nominale Unitario per ciascuna Obbligazione in circolazione), unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data.

9. Comunicazioni

Le comunicazioni previste ai sensi del presente Regolamento dovranno essere effettuate per iscritto:

(i) se all'Emittente, (i) a mezzo lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Pietrasanta, 14 – 20141 Milano , ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C prismispa@pec.it, ovvero all'eventuale altro indirizzo o indirizzo P.E.C. di volta in volta comunicato agli Obbligazionisti ovvero al Rappresentante Comune, se nominato;

(ii) se agli Obbligazionisti, per il tramite di Monte Titoli e attraverso comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net) nonché per il tramite del Rappresentante Comune, se nominato.

Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento si intenderà ricevuta alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere, ovvero alla data di trasmissione del messaggio facsimile, purché detta trasmissione sia stata effettuata in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta il Giorno Lavorativoimmediatamente successivo.

10. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

11. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento, previa comunicazione agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 9 (Comunicazioni) che segue, le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero opportune al solo fine di eliminare errori materiali nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento potranno essere modificate previo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 12 (Assemblea degli Obbligazionisti).

12. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (l'"Assemblea degli Obbligazionisti").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "Rappresentante Comune");

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;

(c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata;

(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

(e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivicomprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del cod. civ. in materia di assemblea degli obbligazionisti, nonché ogni altra disposizione di legge o regolamento di volta in volta applicabile.

13. Negoziazioni

Le Obbligazioni non saranno quotate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

14. Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana e deve essere interpretato secondo tale legge.

Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni ovvero all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro diMilano.

15. Varie

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

Tutte le commissioni, i costi e le spese, anche di natura fiscale, legale e notarile, derivanti e/o connessi all'emissione delle Obbligazioni nonché le commissioni dovute all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti e i costi e le commissioni derivanti dall'accentramento delle Obbligazioni presso il sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli sono a carico dell'Emittente.

Il Regolamento si intende integrato, per quanto non qui previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

16. Definizione dei termini ed espressioni utilizzati nel Regolamento

Ai fini del Regolamento i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

"Agente dei Pagamenti" indica Banca Finnat.

"Agente di Calcolo" indica Banca Finnat.

"Ammontare Nominale Complessivo" indica il valore nominale complessivo delle Obbligazioni indicato all'Articolo 1.1 (Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario).

"Assemblea degli Obbligazionisti" ha il significato attribuito dall'Articolo 12 (Assemblea degli Obbligazionisti).

"Banca Finnat" indica Banca Finnat Euramerica S.p.A., una banca costituita ai sensi della legge italiana, con sede in Piazza del Gesù, 49, 00186 – Roma, capitale sociale di Euro 72.576.000,00 i.v. suddiviso in n. 362.880.000 azioni ordinarie, codice fiscale n. 00168220069 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma – Partita IVA n. 00856091004, ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa agli Obbligazionisti ai sensi dell' Articolo 6 (Calcoli e pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario).

"Contratto di Sottoscrizione" indica ciascun contratto stipulato tra l'Emittente e un sottoscrittore delle Obbligazioni.

"Data di Emissione" indica la data in cui ciascuna Obbligazione è emessa ai sensi del presente Regolamento.

"Data di Godimento" ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione).

"Data di Pagamento" ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (Rimborso del Prestito Obbligazionario).

"Data di Scadenza" ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione).

"Documenti dell'Operazione" indica il Regolamento, il Contratto di Sottoscrizione e ogni altro contratto, atto o documento designato come tale.

"Emittente" indica Prismi S.p.A.

“Evento Rilevante” l’evento indicato come tale all’Articolo 8 (Evento Rilevante e rimedi).

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2).

“Interesse/i” ha il significato attribuito dall’Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione).

“Intermediari Aderenti” indica gli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, presso cui gli Obbligazionisti detengono il proprio conto.

“Investitori Qualificati” indica i soggetti di cui all’articolo 100 del Testo Unico della Finanza, all’ articolo 35, comma 1 lettera d), del regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 e all’articolo 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/1129, comedi volta in volta modificato.

“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“Obbligazione/i” ha il significato attribuito dall’Articolo 1.2 (Valore nominale unitario e taglio minimo delle Obbligazioni).

“Obbligazionista/i” indica il portatore/i delle Obbligazioni.

“Periodo di Interessi” indica il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa) ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi (il “Primo Periodo di Interessi”), il periodo compreso tra la Data di Emissione della prima tranche di Obbligazioni (inclusa) e la Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che qualora una Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data, senza che ciò comporti il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi.

“Piano di Ammortamento” ha il significato attribuito dall’Articolo 5.1 (Rimborso delPrestito Obbligazionario).

“Prestito Obbligazionario” ha il significato attribuito dall’Articolo 1.1 (Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario).

“Provvedimento Congiunto” il regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato (“Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata”).

“Rappresentante Comune” ha il significato attribuito dall’Articolo 12 (Assemblea degli Obbligazionisti).

“Rata di rimborso” ha il significato attribuito dall’Articolo 5.1 (Rimborso del Prestito Obbligazionario).

“Regolamento” o il “Regolamento delle Obbligazioni” indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

“Regolamento Emittenti” indica il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito dall’Articolo 4 (Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione).

“Testo Unico della Finanza” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

“Valore Nominale Unitario” indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni indicato all’Articolo 1.2 (Valore nominale unitario e taglio minimo delle Obbligazioni)